



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 133/2024/SRCPIE/VSG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario relatore
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

Nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2024

Visto l'art. 100, comma 2, Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto, in particolare, l'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 (d'ora in avanti anche Tusp);

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000);

Viste le note con le quali i Comuni di **Beura Cardezza, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Villadossola e Vogogna** hanno trasmesso il piano di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Vista la nota istruttoria inviata ai citati Enti il 20/05/2024.

Viste le note di riscontro trasmesse dai citati Comuni.

Vista l'ordinanza n. 40, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il Relatore, Dott.ssa Maria Di Vita;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il d.lgs. n. 175/2016 il legislatore ha realizzato un complessivo riordino della disciplina in materia di società pubblica, con la finalità di porre rimedio a un diffuso uso distorsivo dello strumento societario, utilizzato, spesso, con finalità elusive dei vincoli di finanza pubblica che ha determinato pesanti conseguenze sugli equilibri di bilancio degli enti partecipanti.

Tai finalità risultano esplicitate nell'art. 1 del Tusp, il quale prevede che le disposizioni di cui al d.lgs. n. 175/2016 *"sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"*.

Come di recente rimarcato dalla Sezione autonomie (Deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG) l'insieme delle disposizioni recate dal Testo unico costituisce uno statuto giuridico speciale delle società a partecipazione pubblica, diverso rispetto a quello ordinario delle società: in virtù del criterio della prevalenza (cfr. art. 1, co. 3, Tusp) le norme sulle società contenute nel Codice civile e le norme generali di diritto privato si applicano alle società a partecipazione pubblica esclusivamente con riferimento agli aspetti non derogati dalle disposizioni del Testo unico.

Una prima deroga rispetto alle norme di diritto privato in materia di società attiene alla fase genetica e trova espressione nell'art. 5 del Tusp, come novellato dalla legge 5 agosto 2022 n. 118, che prescrive l'invio dell'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) alla Corte dei conti, chiamata a esprimere un parere in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai medesimo art. 5 e dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa» (art. 5, co. 3, Tusp).

Dopo questa fase di controllo iniziale, il Tusp, all'art. 20, prevede che gli enti effettuino annualmente verifica periodica sulla rispondenza delle proprie partecipazioni alle finalità indicate dallo stesso testo unico.

La ricognizione periodica prende le mosse innanzitutto dalla verifica dell'attuazione della revisione straordinaria delle partecipazioni detenute che gli enti pubblici sono stati chiamati a effettuare, alla data del 30 settembre 2017 ex art. 24 Tusp.

L'art. 20 Tusp prevede che *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*.

L'attività di ricognizione e monitoraggio è propedeutica all'adozione di eventuali iniziative di razionalizzazione che si impongono nei casi di cui al comma 2, il quale prevede che *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Le disposizioni della legge finanziaria 2008 (cfr. art. 3, co. 28, l. n. 244/2007) confermate dalla legge di stabilità del 2015 (cfr. art. 1, cc. 611 e 612, l. n. 190/2014) prevedevano già l'intervento della Magistratura contabile nella verifica degli esiti della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.

Tale ruolo ha trovato l'assetto definitivo nel d.lgs. n. 175/2016 che, all'art. 20, prescrive la comunicazione alla Corte dei conti degli esiti della revisione periodica delle partecipazioni di cui al comma 1 e del piano di razionalizzazione eventualmente adottato ai sensi del comma 2, nonché della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione nell'anno successivo alla sua approvazione.

I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi al MEF e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.

Le norme del Tusp non forniscono indicazioni circa la natura del controllo intestato alla Corte dei Conti ma la giurisprudenza contabile l'ha ricondotto alla categoria dei controlli di legittimità-regolarità, considerato che la Corte è chiamata a verificare la corrispondenza delle scelte effettuate dall'amministrazione ai parametri normativi formulati nel Tusp.

Più problematica la questione degli esiti del controllo, posto che la norma non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della competente Sezione della Corte dei conti. E' stato osservato dalla Sezione autonomie, a proposito dell'attuazione dei piani di revisione straordinaria (deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG) come non possa prospettarsi l'inefficacia del provvedimento di revisione delle partecipazioni (come accade per gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994) né l'applicazione analogica, ai piani di revisione straordinaria, delle sanzioni tipizzate dall'articolo 20, comma 7, del medesimo Tusp, previste nei soli casi di mancata adozione dei piani di razionalizzazione periodica.

In caso di illegittimità riscontrate in sede di esame dei piani di razionalizzazione sono state pertanto adottate pronunce di accertamento con invito all'adozione di misure correttive.

* * *

1. Partecipazioni nella società SERVIZI ECOLOGICI DELL'OSSOLA S.r.l.

Nell'ambito della verifica della revisione periodica delle partecipazioni dei comuni che viene di norma condotta dalla Sezione contestualmente all'esame delle Relazioni sui rendiconti presentate dell'art. 1, commi 166 e segg. L. 23 dicembre 2005, n. 266, sono state analizzate le partecipazioni detenute dai Comuni di **Beura Cardezza, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Villadossola e Vogogna.**

Nell'ambito di tale controllo è emerso che i citati Comuni risultano detenere una partecipazione nella società **SERVIZI ECOLOGICI DELL'OSSOLA S.r.l.** (d'ora in poi anche SEO S.r.l.).

In particolare, dalla visura aggiornata della società, alla data del 16/05/2024, risultano le seguenti quote di partecipazione:

- Comune di Villadossola: 45,1%;

- Comune di Pieve Vergonte: 17,4%;
- Comune di Vogogna: 11,1%;
- Comune di Piedimulera: 10,40%;
- Comune di Beura Cardezza: 8,30%;
- Comune di Pallanzeno: 7,7%.

L'attività principale della SEO s.r.l. è data dalla gestione di un impianto di produzione di energia idroelettrica. In particolare, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto ha per oggetto *"(l')approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita nelle forme consentite dalla legge di energia elettrica, comunque prodotta, sia direttamente che da parte di terzi; approvvigionamento, produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione e vendita nelle forme consentite dalla legge di gas naturale, produzione e distribuzione del calore; approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita nelle forme consentite dalla legge di ogni fonte di energia, anche nel campo dello sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e alternative; promozione, diffusione, vendita, noleggio e manutenzione di impianti tecnologici alimentati da fonti di energia rinnovabili e alternative; progettazione, costruzione e gestione di impianti per ogni tipologia di attività sopra descritta, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto nonché la costruzione degli impianti stessi per conto di terzi (...).* Nello stesso articolo è, anche, specificato che: *"La società ha inoltre per oggetto la gestione e/o l'erogazione di qualsiasi servizio pubblico locale, a rilevanza economica e non economica, e la gestione di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli Enti Pubblici locali soci. La società potrà quindi svolgere, tra l'altro, attività di manutenzione generale, urbana, di servizi, reti ed impianti, nonché del patrimonio mobiliare ed immobiliare sia degli Enti Pubblici locali soci, sia di soggetti terzi, Enti Pubblici o privati, previa adeguata valutazione di fattibilità e convenienza economica dell'attività da parte dell'assemblea ordinaria dei soci. La società potrà infine compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie, ovvero utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, parte II, e nel rispetto di quanto disposto dal T.U.B. di cui al Decreto Legislativo 385/1993".*

Con le delibere n. 91/2021/SRCPIE/PRSE 168/2021/SRCPIE/PRSE 103/2021/SRCPIE/PRSE adottate rispettivamente nei confronti dei Comuni di Villadossola, Pieve Vergonte e Vogogna, la Sezione aveva rilevato, rispetto alla partecipazione in SEO, e prendendo in considerazione i dati relativi al triennio 2017-2019, la presenza dei presupposti di cui all'art

20, comma 2, lettere b) (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) e d) (società nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro del d.lgs. n. 175 del 2016). Era stato inoltre rilevato che il Comuni di Villadossola e Vogogna non avevano motivato adeguatamente le ragioni del mantenimento della partecipazione societaria, limitandosi solo ad una valutazione economica, e non fornendo adeguata evidenza dell'effettiva sussistenza del vincolo di scopo indicato dal Tusp. I citati Enti erano stati invitati in occasione della successiva revisione ordinaria delle proprie partecipazioni, a motivare adeguatamente le ragioni del mantenimento della partecipazione societaria nella società SEO s.r.l., nonostante la presenza dei presupposti indicati dall'art 20, c 2, lett. b) e d).

2. Esiti delle ultime delibere di revisione ordinaria delle partecipazioni dei Comuni

Dall'analisi svolta è emerso che con la revisione delle partecipazioni societarie adottata nel 2021 (e riferita ai dati societari del 2020) I Comuni di Beura Cardezza (con deliberazione n. 29 del 13.12.2021) Pallanzeno (con deliberazione consiliare n. 34 del 30.12.2021) Piedimulera (con deliberazione n. 30 del 16.12.2021) Villadossola (con deliberazione n. 55 del 20.12.2021) avevano approvato azioni di razionalizzazione della partecipazione e in particolare la *"verifica della disponibilità di altri enti locali limitrofi che detengono partecipazioni nello stesso settore di addivenire a forme di aggregazione societaria"*.

Tuttavia, con le successive delibere di ricognizioni delle partecipazioni adottate nel dicembre 2022 (e riferite ai dati societari del 2021) i citati Enti (Beura Cardezza con deliberazione del Consiglio Comunale n 40 del 12.12.2022, Pallanzeno con deliberazione n. 23 del 22.12.2022, Piedimulera con deliberazione n. 34 del 29.11.2022, Villadossola con deliberazione n. 46 del 9.12.2022) avevano approvato la sospensione delle iniziative di razionalizzazione, in considerazione dei risultati raggiunti dalla società nel 2021 (utile al netto delle imposte euro 135.762) dell'avvicinarsi del fatturato al milione di euro (euro 935.586) e della prospettiva di un ulteriore incremento del fatturato in ragione dell'aumento del prezzo dell'energia elettrica.

Nelle ultime delibere di ricognizione delle partecipazioni ex art. 20 TUEL assunte nel 2023 i Comuni di Beura Cardezza (con deliberazione n. 33 del 15.12.2024), Pallanzeno (con deliberazione consiliare n. 25 del 27.12.2023), Piedimulera (con deliberazione n. 25 del 15.12.2023) e Villadossola (con deliberazione n. 70 del 20.12.2023) hanno confermato la sospensione delle iniziative di razionalizzazione della partecipazione. Nelle relazioni allegare alle delibere assunte dai citati Comuni viene riferito che il bilancio al 31 dicembre 2022 si è chiuso con un utile di euro 46.006,00 che deriva però dalla *"rilevazione di un*

conguaglio negativo ai ricavi di euro 336.679,00 dovuto all'applicazione del cosiddetto "meccanismo degli extraprofiti" previsto dall'art. 15 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, come modificato e convertito con la Legge 28 marzo 2022, n. 25" (cfr. infra).

Nella relazione viene evidenziato che nel 2022 la produzione dell'impianto idroelettrico è stata inferiore di circa il 46% rispetto alla produzione dell'anno 2021, a causa dell'eccezionale siccità che ha colpito il Piemonte. Nelle relazioni prima richiamate viene tuttavia evidenziato che applicando alla produzione dell'anno (3.671.325 KW) il prezzo medio all'ingrosso dell'energia elettrica (0,304 €/KWh) si sarebbe raggiunto un fatturato di euro 1.116.083,00. Pertanto, i Comuni in discorso, hanno confermato la sospensione delle azioni di razionalizzazione, ritenendo, che, in assenza di nuovi ed eccezionali provvedimenti legislativi la società, anche nei periodi di scarse precipitazioni, possa raggiungere il livello di fatturato minimo previsto dall'articolo 20, comma 2, lett. d del TUSP.

Anche i Comuni di Pieve Vergonte e di Vogogna nelle delibere di revisione delle partecipazioni assunte nel 2021 e nel 2022 hanno deliberato il mantenimento della partecipazione in SEO S.r.l.

Con l'ultima deliberazione di ricognizione ordinaria delle partecipazioni i Comuni di Pieve Vergonte (deliberazione n. 39 del 20.12.2023) e Vogogna (deliberazione del Commissario straordinario n. 12 del 20.12.2023) hanno approvato il mantenimento con possibili azioni di razionalizzazione, rappresentate dalla verifica dell'*eventuale disponibilità di altri enti locali, o società partecipate da enti locali limitrofi e proprietari di partecipazioni nello stesso settore ad addivenire a forme di aggregazione societaria*". La scelta viene motivata con la valutazione che non si ritiene conveniente la dismissione della partecipazione e che le reti e gli impianti di proprietà della società messi a disposizione del gestore del servizio idrico integrato devono restare di proprietà pubblica.

3. Dati relativi al fatturato della società SEO s.r.l

3.1 Dati relativi all'esercizio 2022 e precedenti

Si riportano di seguito i dati relativi al fatturato della società SEO S.r.l tratti dai bilanci della società. Come emerge dal citato prospetto, nel periodo 2017 -2022, il fatturato della società si è collocato sempre al di sotto del milione di euro.

S.E.O.	Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico)	Altri ricavi e proventi (voce A5 del conto economico)	Totale

2017	391.692	125.721	517.413
2018	467.553	133.561	601.114
2019	360.377	111.093	471.470
2020	307.395	93.618	401.013
2021	875.916	77.670	953.586
2022	279.077	166.685	445.762

Nel 2021 il fatturato si è notevolmente incrementato per poi dimezzarsi nel 2022.

Dalla nota integrativa del bilancio della società al 31/12/2022 vengono indicate le seguenti motivazioni per spiegare tale andamento: *“La diminuzione dei ricavi rispetto all’esercizio precedente deriva essenzialmente dalla significativa diminuzione dell’energia immessa in rete e da un penalizzante meccanismo di determinazione del suo prezzo. In merito al prezzo di cessione dell’energia prodotta, l’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, come modificato e convertito con la Legge 28 marzo 2022, n. 25 ha previsto che a certe tipologie di impianto alimentate con fonti rinnovabili e con determinate caratteristiche specifiche si applichi il cosiddetto meccanismo degli “extraprofiti” volto a drenare risorse presso i produttori che hanno conseguito ricavi più elevati rispetto a quelli attesi grazie ai prezzi di mercato molto elevati. La norma si applica nel periodo 1° febbraio – 31 dicembre 2022 (ma ne è stata successivamente prolungata l’applicazione sino al 30 giugno 2023). Gli impianti coinvolti sono quelli con potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. Il nostro impianto idroelettrico presenta tali caratteristiche e rientra dunque nel perimetro di applicazione della norma. All’impianto viene riconosciuta una remunerazione pari ai Prezzi Minimi Garantiti per i primi 1.500.000 kWh/anno e sulla parte eccedente viene applicato il corrispettivo fisso di 58 €/MWh. Nel corso dell’esercizio, l’applicazione dell’art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 come modificato e convertito con la Legge 28 marzo 2022, n. 25 ha avuto un percorso relativamente articolato a causa dei diversi ricorsi al TAR di Milano e delle successive sospensioni dell’efficacia delle sentenze da parte del Consiglio di Stato, che si è concluso con la pubblicazione della delibera dell’Autorità (ARERA) n.143 del 4 aprile 2023. L’effetto è stato quello di veder riconosciuti alla società, in alcuni periodi dell’anno, importi pari ai prezzi di mercato, quindi molto elevati rispetto ai limiti previsti dalla nuova norma, per poi sottoporre quegli stessi valori a conguagli con conseguente obbligo di restituzione di parte dei ricavi fatturati; si consideri che il prezzo medio all’ingrosso dell’energia elettrica*

nell'anno 2022 è stato pari a circa 304 €/MWh (0,304 €/kWh) con punte sino a 800 €/MWh e dunque chi ha ricevuto corrispettivi di quell'entità si vede richiedere conguagli molto rilevanti. Il nostro impianto idroelettrico nell'anno 2022 ha immesso in rete 3.671.325 kWh. Tale valore di energia è stato convenzionalmente aumentato del fattore che tiene conto delle perdite e quindi la remunerazione è stata applicata su 3.755.765 kWh. Nel mese di gennaio, come detto, non si applica il meccanismo degli extraprofitti. Dal mese di febbraio si applica il meccanismo salvaguardando i Prezzi Minimi Garantiti sui primi 1.500.000 kWh immessi in rete. Sui successivi chilowattora si applica il valore stabilito dal Decreto sugli extraprofitti, pari a 58 €/MWh. Pertanto, i ricavi spettanti per la cessione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto idroelettrico nell'anno 2022 risultano pari ad euro 261.659. Atteso che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., per l'energia immessa in rete nell'anno, ha riconosciuto alla società euro 598.338, applicando i prezzi di mercato senza considerare i sopracitati limiti, la società, alla fine dell'esercizio, ha necessariamente contabilizzato un conguaglio negativo ai ricavi di euro 336.679 con contestuale iscrizione di un debito verso il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. di pari importo. La voce "Altri ricavi e proventi" di complessivi euro 166.685 comprende il rimborso delle rate mutui da parte della società "Acque Novara VCO S.p.A." per euro 22.646, la quota di utilizzo dei contributi in conto impianti per euro 18.216, diritti di transito e rimborsi vari per euro 5.500, conguagli attivi dal GSE per euro 20.323 ed una quota di euro 100.000 per utilizzo fondi."

Da quanto esposto nel bilancio della società, si rileva che, anche al netto del meccanismo che ha portato al pagamento al GSE di un conguaglio per i c.d. "extraprofitti", applicando, cioè, i prezzi di mercato, il fatturato sarebbe stato pari a euro 598.338 e quindi significativamente inferiore al milione di euro.

In considerazione di quanto sopra esposto i Comuni soci sono stati invitati a relazionare sull'andamento della società nel 2023 indicando i dati di fatturato conseguiti e le dinamiche che hanno determinato l'ammontare dei ricavi conseguito nel 2023. Si è chiesto inoltre di indicare eventuali iniziative di razionalizzazione intraprese in relazione all'evoluzione dell'andamento della società.

3.2. Aggiornamenti sull'andamento della società nel 2023 e nel 2024 forniti dai Comuni in riscontro alla richiesta istruttoria

Alla richiesta inviata dal magistrato istruttore tutti gli enti hanno dato riscontro con una risposta del medesimo contenuto, con cui vengono forniti aggiornamenti in merito all'andamento della società e vengono svolte considerazioni in merito alle ragioni per cui si

ritiene la partecipazione nella società essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

E' stato riferito che la società dopo la cessione ad "Acque Nord S.r.l" del ramo d'azienda avente ad oggetto il Servizio Idrico Integrato, avvenuta in data 29 marzo 2007, ha incentrato prevalentemente la sua attività nella gestione di un impianto idroelettrico sfruttante le acque dei rii Arsa, Della Porta e Vallari scorrenti nel territorio del Comune di Pieve Vergonte per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. L'impianto idroelettrico è entrato in esercizio nell'anno 2004 ed è quindi in funzione da circa 20 anni. La Concessione di derivazione intestata alla Servizi Ecologici dell'Ossola srl è accordata per il periodo di anni 30 successivi decorrenti dal 13 dicembre 2002.

Tutti gli enti hanno riferito che per il potenziamento dell'acquedotto comunale è presente una *"importante derivazione d'acqua ad uso idropotabile dallo scarico del suddetto impianto idroelettrico e che il contributo alla gestione di un servizio pubblico (acquedotto) rende di estrema importanza il mantenimento della gestione dell'impianto idroelettrico da parte della società pubblica"*.

E' stato inoltre evidenziato che la società svolge l'attività secondaria di messa a disposizione delle reti idriche al gestore di tale servizio. La società Servizi Ecologici dell'Ossola S.r.l. è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali site nei Comuni di Villadossola, Pieve Vergonte, Vogogna, Piedimulera, Beura Cardezza e Pallanzeno utilizzate dal Gestore Unico "Acqua Novara VCO S.p.a." affidatario del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei Comuni sopra citati. Ad avviso dei Comuni soci la società può quindi rientrare nella previsione dell'art. 35, comma 13, L n. 448/2001, il quale sancisce che *"Gli enti locali, anche in forma associata possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista, la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali."*

L'Autorità d'Ambito n. 1 del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ha recentemente rinnovato la gestione del Servizio Idrico Integrato alla società Acqua Novara VCO S.p.a. fino al 31 dicembre 2036.

In merito all'andamento della società nel 2023 è stato riferito che Il progetto di bilancio in corso di approvazione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 evidenzia un utile di esercizio di euro 244.875,00, al netto di imposte correnti per euro 33.351,00, contro un utile di euro 46.006,00 dell'esercizio precedente.

Nell'attivo patrimoniale si evidenziano disponibilità liquide a fine esercizio pari ad euro 749.807,00 e il Patrimonio Netto della società si attesta a euro 1.402.205,00 (Capitale Sociale per euro 118.000,00, Riserva Legale per euro 24.000,00, Altre riserve per euro 1.015.330,00 e Utile dell'esercizio per euro 244.875,00).

I ricavi iscritti in bilancio per competenza nell'anno 2023 sono i seguenti:

-ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 574.491,00;

- altri ricavi e proventi euro 112.519,00;

Totale valore della produzione euro 687.010,00.

La voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" comprende unicamente i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto idroelettrico e dall'impianto fotovoltaico. I Comuni soci hanno evidenziato che anche nell'esercizio 2023 i ricavi risultano condizionati dal penalizzante meccanismo degli "extraprofitti", prorogato sino al 30 giugno 2023.

All'impianto è stata riconosciuta una remunerazione pari ai Prezzi Minimi Garantiti per i primi 1.500.000 kWh/anno e, fino al 30 giugno 2023, sulla parte eccedente è stato applicato il corrispettivo fisso di 58 €/MWh. L'impianto idroelettrico per l'anno 2023 ha fatturato al Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa 5.867.478 Kwh, per un ricavo complessivo di euro 567.215,66. Il prezzo medio di fatturazione, pari ad euro 0,096, è stato sensibilmente inferiore rispetto al Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica nell'anno 2023 pari ad euro 0,127 al Kwh. Ai suddetti ricavi si sommano i proventi derivanti dalla vendita dell'energia da fonte fotovoltaica pari a euro 5.176,00.

E' stato altresì sottolineato che il fatturato della società è strettamente legato alla produzione annua di energia idroelettrica influenzata dal livello delle precipitazioni piovose, dagli accumuli di neve in quota e dall'andamento del prezzo dell'energia elettrica.

Gli enti soci hanno rappresentato di ritenere che, in prospettiva, la società possa realizzare un incremento del fatturato, considerato che la produzione dell'impianto idroelettrico fatturata nell'anno 2023 al GSE Spa (5.867.478,00 Kwh) moltiplicata per il Prezzo Unico Nazionale raggiunto nel mese di dicembre 2023 (0,20 al Kwh) porterebbe ad un fatturato di euro 1.173.495,60. La voce "Altri ricavi e proventi" di complessivi euro 112.519,00 comprende le quote di utilizzo dei contributi in conto impianti per euro 1.018,00, diritti di transito e rimborsi vari per euro 8.560,00, conguagli attivi dal GSE per euro 3,00 ed una quota di euro 102.935,00 per utilizzo fondi.

I costi ed oneri imputati per competenza nell'esercizio 2023 sono i seguenti:

- costi per servizi euro 88.649,00;

- costi per godimento beni di terzi euro 4.800,00;

- ammortamenti euro 178.955,00;

- accantonamento fondo svalutazione crediti euro 553,00 - Oneri diversi di gestione euro 131.412,00.

In relazione ai costi, è stato sottolineato che l'Organo amministrativo della società, dopo il trasferimento del personale del servizio idrico alla società Acque Nord srl, ha deciso di non avere più dipendenti poiché assunzioni di personale avrebbero comportato costi troppo elevati per la società. Anziché procedere ad assunzioni specifiche, vista l'impossibilità di trovare un dipendente che potesse svolgere cumulativamente tutte le mansioni necessarie per le esigenze societarie, la società ha preferito attivare contratti esterni con professionalità di supporto alle specifiche esigenze.

Sono stati anche forniti aggiornamenti sull'andamento del 2024. È stato comunicato che i ricavi della società relativi ai primi 4 mesi dell'anno 2024 sono stati pari ad euro 327.827,96 con un incremento del 387% rispetto ai ricavi di euro 84.523,00 dello stesso periodo dell'anno precedente. La produzione del periodo è stata di 3.597.271,00 Kwh.

Gli enti interessati hanno quindi espresso l'avviso che la società non presenti squilibri di carattere patrimoniale o economico finanziario.

4. Residui attivi dei soci di S.E.O

Nell'ambito dell'analisi svolta sui prospetti relativi ai residui attivi degli Enti soci trasmessi a BDAP, è risultato che al 31 dicembre 2022 sussistevano significativi crediti nei confronti di SEO s.r.l. per dividendi e rimborso mutui risalenti anche al 2016 e annualità precedenti. Tali crediti sono sintetizzati nei seguenti prospetti.

Comune	Voce	Data	Dividendi
VILLADOSSOLA	DIVIDENDI SEO	30/06/2016	36.274,95
		31/12/2017	35.500,00
		18/10/2018	10.600,00
	Totale		82.374,95
PIEVE VERGONTE	VERSAMENTO SOMMA PER QUOTA UTILI ANNO 2014/2015 *	08/06/2017	33.701,28
	VERSAMENTO SOMMA PER UTILI SEO SPA	31/01/2022	3.408,72
	Totale		37.110,00

VOGOGNA	Utili netti e dividendi di società partecipate - SEO UTILI ANNO 2015	30/06/2016	24.245,00
	Totale		24.245,00
PIEDIMULERA	PROVENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE - PROVENTI 2016 *		29.090,00
	Totale		29.090,00
BEURA CARDEZZA	-		-

**posta generica non specifica*

Comune	Voce	Data	Mutui
PIEVE VERGONTE	RIMBORSO SOMMA PER MUTUO RIO ARSA DA CONSORZIO SERVIZI ECOLOGICI DELL'OSSOLA	19/11/2020	23.902,88
	VERSAMENTO SOMMA PER RIMBORSO MUTUI ANNO 2021	31/12/2021	47.802,55
	RIMBORSO SOMMA PER QUOTA MUTUO CENTRALE RIO ARSA	16/07/2022	47.805,00
	RIMBORSO SOMMA PER QUOTA CAPITALE E INTERESSI SU MUTUI SERVIZIO INTEGRATO - RIMBORSO SOMMA PER MUTUI ANNO 2020	26/11/2020	61.600,00
	Totale		181.110,43
VOGOGNA	RIMBORSO QUOTA RATE MUTUI	06/11/2020	4.136,16
	RIMBORSO MUTUO CENTRALE 2021	30/12/2021	15.578,70
	RIMBORSO MUTUO CENTRALE 2022	03/11/2022	31.157,40
	Totale		50.872,26
PIEDIMULERA	SALDO RATE MUTUO C.D.P. POSIZIONE N. 4393851/02 ANNO 2021	31/12/2021	23.786,33
	SALDO RATE MUTUO C.D.P. POSIZIONE N. 4393851/02 ANNO 2022	31/12/2022	37.592,08
	Totale		61.378,41

BEURA CARDEZZA	-		-
PALLANZENO	Rimborso rate mutuo "Centrale Arsa" anno 2019	22/03/2019	5.225,20
	Rimborso rate mutuo "Centrale Arsa" anno 2020	31/12/2020	19.069,58
	Rimborso rate mutuo "Centrale Arsa" anno 2021	06/01/2021	19.069,58
	Rimborso rate mutuo "Centrale Arsa" anno 2022	07/03/2022	19.069,58
			62.433,94

TOTALE	Dividendi	Mutui
	172.819,95	355.795,04

Gli enti sono stati invitati a a confermare i dati sopra riportati e indicare ulteriori poste debitorie e creditorie nei confronti della SEO S.r.l alla data del 31/12/2022.

Si è chiesto, inoltre, di fornire aggiornamenti in merito alla riscossione dei residui sopra indicati ed eventualmente spiegare le ragioni per cui tali poste, che risultano in più di un caso piuttosto risalenti, non siano state incassate.

Dai riscontri forniti emerge la situazione che segue:

Comune	Voce	Data	Dividendi	Residui alla data riscontro istruttorio
VILLADOSSOLA	DIVIDENDI SEO	30/06/2016	36.274,95	Incassati il 21/12/2023
		31/12/2017	35.500,00	Incassati il 21/12/2023
		18/10/2018	10.600,00	Incassati il 24/05/2024
	Totale		82.374,95	
PIEVE VERGONTE	VERSAMENTO SOMMA PER QUOTA UTILI ANNO 2014/2015 *	08/06/2017	33.701,28	Incassati nel 2023
	VERSAMENTO SOMMA PER UTILI SEO SPA	31/01/2022	3.408,72	Incassati nel 2023
	Totale		37.110,00	
VOGOGNA	Utili netti e dividendi di società partecipate - SEO UTILI ANNO 2015	30/06/2016	24.245,00	Incassati
	Totale		24.245,00	

PIEDIMULERA	PROVENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE - PROVENTI 2016 *		29.090,00	Incassati
	Totale		29.090,00	
BEURA CARDEZZA(1)	-		14.760,00	Incassati

Comune	Voce	Data	Mutui	Residui alla data riscontro istruttorio
PIEVE VERGONTE	RIMBORSO SOMMA PER MUTUO RIO ARSA DA CONSORZIO SERVIZI ECOLOGICI DELL'OSSOLA	19/11/2020	23.902,88	Incassati il 27/05/2024
	VERSAMENTO SOMMA PER RIMBORSO MUTUI ANNO 2021	31/12/2021	47.802,55	Riscossi euro 19.597,12
	RIMBORSO SOMMA PER QUOTA MUTUO CENTRALE RIO ARSA	16/07/2022	47.805,00	-
	RIMBORSO SOMMA PER QUOTA CAPITALE E INTERESSI SU MUTUI SERVIZIO INTEGRATO - RIMBORSO SOMMA PER MUTUI ANNO 2020	26/11/2020	61.600,00	Incassati il 27/01/2023
	Totale		181.110,43	
VOGOGNA	RIMBORSO QUOTA RATE MUTUI	06/11/2020	4.136,16	Alla data del 31/12/2023 non sono indicate riscossioni
	RIMBORSO MUTUO CENTRALE 2021	30/12/2021	15.578,70	
	RIMBORSO MUTUO CENTRALE 2022	03/11/2022	31.157,40	
	Totale		50.872,26	
PIEDIMULERA	SALDO RATE MUTUO C.D.P. POSIZIONE N. 4393851/02 ANNO 2021	31/12/2021	23.786,33	incassati euro 26.000,00 (residuo rimanente 35.378,41)
	SALDO RATE MUTUO C.D.P. POSIZIONE N. 4393851/02 ANNO 2022	31/12/2022	37.592,08	
	Totale		61.378,41	
BEURA CARDEZZA (1)	-		28.213,60	Residuano 1.473,60
PALLANZENO	Rimborso rate mutuo "Centrale Arsa" anno 2019	22/03/2019	5.225,20	Incassati il 22/12/2023
	Rimborso rate mutuo "Centrale Arsa" anno 2020	31/12/2020	19.069,58	Incassati il 22/12/2023 e 29/05/2024

Rimborso rate mutuo "Centrale Arsa" anno 2021	06/01/2021	19.069,58	Incassati euro 14.205,22
Rimborso rate mutuo "Centrale Arsa" anno 2022	07/03/2022	19.069,58	-
		62.433,94	

(1) I dati indicati dal Comune di Beura Cardezza non erano stati rilevati da BDAP

Da quanto riferito risulta dunque che la quota principale dei residui è stata incassata considerato che i residui per dividendi sono stati azzerati mentre rimangono ancora da pagare debiti per mutui per ca. euro 188 mila euro.

* * *

In sintesi, dalle informazioni fornite dagli enti soci emerge che, per la partecipazione in SEO s.r.l, sia nel 2022 che nel 2023 sono stati integrati due dei parametri previsti dall'art 20, comma 2, e in particolare la lettera b) (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) e d) (società nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro del d.lgs. n. 175 del 2016).

Come hanno rammentato di recente le Sezioni delle autonomie (deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG) in sede di prima applicazione della disposizione, si è posto il problema se il verificarsi di una delle ipotesi previste dal comma 2 comporti, automaticamente, l'alienazione della partecipazione societaria, ovvero residui, una opzione applicativa per il mantenimento del rapporto societario. Sul tema si sono registrate opinioni divergenti in quanto i primi commenti al Decreto furono nel senso di identificare nella norma un automatismo e di ritenere che in tutti i casi richiamati dall'art. 20, 2° comma, la partecipazione dovesse essere oggetto di razionalizzazione. *"Successivamente, con una interpretazione sistematica degli artt. 20 e 24 del Tusp, gli orientamenti giurisprudenziali hanno ampliato i margini di discrezionalità delle amministrazioni agenti sino a legittimare ipotesi di mantenimento della partecipazione purché nel solco del principio di legalità e sempre ché supportate da adeguata motivazione. In altri termini, accanto ad ipotesi in cui i margini di discrezionalità sono nulli, come ad esempio per le partecipazioni in società commerciali, per le quali esiste un preciso limite alla capacità generale della amministrazione fissato nel "vincolo di scopo", altre fattispecie potrebbero essere oggetto di un piano riassetto complessivo che ne giustifichi il mantenimento[..]."*

In sostanza ciò che viene in rilievo è il binomio discrezionalità/motivazione. Ne consegue che più sarà elevato il grado di discrezionalità esercitato dall'amministrazione nel decidere se mantenere o meno una partecipazione societaria, maggiore sarà la responsabilità di un

onere motivazionale che la stessa dovrà esplicitare per superare il vaglio del controllo della Corte a fronte di una presunzione relativa di distonia rispetto al dato normativo". (cfr. anche la deliberazione della Sezione n.168/2021/SRCPIE/PRSE)

Ciò posto si prende atto delle motivazioni esposte dai Comuni soci di S.E.O per il mantenimento della partecipazione nella società e la sospensione delle iniziative di razionalizzazione, e in particolare di quanto riferito in merito alla prospettiva che la società possa a breve raggiungere i limiti di fatturato di cui all'art. 20 Tusp e in merito alla proprietà che fa capo alla società degli impianti e delle reti utilizzati dal gestore del servizio idrico.

Tuttavia, si sottolinea che alla luce delle motivazioni fornite, è necessario che venga svolto un attento monitoraggio della situazione della società al fine di verificare che si realizzi il previsto aumento del fatturato e che vengano preservate condizioni di equilibrio e di sana gestione della società anche in termini di liquidità.

Come evidenziato dalla giurisprudenza contabile, anche nelle recenti delibere assunte ex art. 5 TUSP, la riconducibilità dell'attività svolta da una società alle finalità indicate dall'art. 4 TUSP non è sufficiente a giustificare la detenzione della partecipazione da parte dell'Ente pubblico ma è necessario che ricorra anche la "stretta necessità" ovvero la rispondenza della stessa ai principi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità (deliberazioni 19/SSRRCO/QMIG/2022 e fra le altre N. 20/SSRRCO/PASP/2022).

Ciò vale sia nella fase genetica della costituzione della società e dell'acquisizione della partecipazione che in quella di verifica periodica in quanto "l'attività di analisi dell'assetto complessivo delle partecipate è volta alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti e delle condizioni legittimanti il mantenimento delle partecipazioni detenute, in termini di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di convenienza economica e sostenibilità finanziaria rispetto a soluzioni alternative alla gestione esternalizzata.

Si tratta dunque di un'occasione in cui l'Ente è chiamato a verificare sia l'impatto delle partecipate sugli equilibri dell'ente socio e sia la loro capacità di perseguire gli interessi della collettività. (Sezione delle autonomie deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG).

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla situazione di liquidità della società curando la tempestiva riscossione dei crediti vantati nei confronti della stessa.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, visti i parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016, prendendo atto delle motivazioni che sono state espresse dai Comuni per il mantenimento della partecipazione in SEO s.r.l., pur in presenza dei presupposti di cui alla lett. b e lett. d del comma 2 dell'art. 20

RACCOMANDA

Ai Comuni di **Beura Cardezza, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Villadossola e Vogogna** di:

- monitorare con attenzione la situazione della società al fine di verificare il realizzarsi dei presupposti posti alla base della scelta di sospendere le iniziative di razionalizzazione;
- attivarsi per la riscossione dei crediti ancora vantati verso la SEO s.r.l. e, in prospettiva, per ottenere il tempestivo pagamento di quanto dovuto ai Comuni dalla società;
- curare con maggiore attenzione l'invio alla sezione di Controllo delle deliberazioni riguardanti la ricognizione delle partecipazioni e l'attuazione del piano di razionalizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del TUSP.

DISPONE

a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione della presente deliberazione ai comuni di Beura Cardezza, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Villadossola e Vogogna che dovranno provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Così deliberato in Torino, nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

Il Relatore

Dott.ssa Maria Di Vita

Il Presidente

Dott. Antonio Attanasio

Depositato in Segreteria il **19 luglio 2024**

Il Funzionario preposto

Margherita Ragonese